



REPUBBLICA DI SAN MARINO
UFFICIO TRIBUTARIO

Tel. 885010 - Telefax 885093

San Marino, lì 14 gennaio 1997

Prot.n.392/UT/64
Lettera Circolare

Agli Operatori Economici
= Loro Sedi =

Oggetto: acquisti in Italia - adempimenti connessi al controllo delle merci introdotte in territorio sammarinese.

Per incarico del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, si comunica che l'Onorevole Congresso di Stato ha elevato a $\text{L.}7.000.000=$ il limite di valore delle merci acquistate in Italia a partire dal quale è obbligatorio il controllo ai sensi della Legge 1972 n.40 e successive modifiche ed integrazioni.

Con lo stesso provvedimento l'Onorevole Congresso di Stato ha altresì elevato a $\text{L.}5.000.000=$ il limite del corrispettivo del servizio relativamente ai beni che vengono reintrodotti dopo il loro invio fuori territorio a scopo di lavorazione, di riparazione e operazioni similari.

Si ricorda, ad ogni buon fine, che l'obbligo del controllo di cui sopra è sempre operante - indipendentemente dal valore:

- 1) per la introduzione di merce in territorio sammarinese con causale diversa dal trasferimento di proprietà;
- 2) per la reintroduzione di beni precedentemente inviati fuori territorio con una causale diversa dal conto lavorazione, conto riparazione e operazioni similari;
- 3) quando le merci provengono da Paesi Extracomunitari, in quanto il loro controllo è necessario per concludere la procedura doganale del transito comunitario esterno.

Le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dal
02/01/1997.



REPUBBLICA DI SAN MARINO

UFFICIO TRIBUTARIO

Tel. 885010 - Telefax 885093

Nell'incontro si ribadisce quanto segue:

- a) l'obbligo del controllo, così come previsto dalla delibera dell'Onorevole Congresso di Stato, è collegato al valore delle merci descritte in ogni singolo documento di trasporto;
- b) l'obbligo del controllo sussiste anche quando il valore delle merci descritte in ciascun documento di trasporto è inferiore ai limiti superiormente indicati nella ipotesi di un "unico trasporto" con più documenti emessi dallo stesso fornitore il cui valore complessivo superi i predetti limiti;
- c) in caso di fattura riepilogativa di più documenti di trasporto aventi una base imponibile complessiva superiore ai sopra citati limiti è obbligatorio valorizzare i documenti di trasporto per non incorrere nella contestazione dell'omesso controllo e quindi nella relativa sanzione (fra l'altro la sanzione viene commisurata all'imponibile complessivo della fattura e per riproporzionarla è necessario ricorrere al Giudice Amministrativo di Appello, con i conseguenti oneri).

Distinti saluti.



IL DIRETTORE
(Avv. Giorgio Lombardi)